



Automobile Club d'Italia

[Home page](#) > [Per circolare](#) > [Codice della strada](#) > [TITOLO III - DEI VEICOLI](#) > **Art. 50. Velocipedi.**

Art. 50. Velocipedi.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE

Art. 50. Velocipedi.

1. 1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. (1)

2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

(1) Comma così modificato dall'art. 24, legge 3 febbraio 2003 n. 14.

Per circolare

Autocertificazione

Codice della strada

Successive modificazioni

TITOLO I -

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II - DELLA
COSTRUZIONE E TUTELA
DELLE STRADE

TITOLO III - DEI VEICOLI

TITOLO IV - GUIDA DEI
VEICOLI E CONDUZIONE
DEGLI ANIMALI

TITOLO V - NORME DI
COMPORAMENTO

TITOLO VI - DEGLI
ILLECITI PREVISTI DAL
PRESENTE CODICE E
DELLE RELATIVE
SANZIONI

TITOLO VII -
DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE

Indice del regolamento

Indice delle Appendici

Elenco sigle Province
d'Italia

Essere in regola

Guida al bollo auto

Guida pratiche auto

Ciclomotori

Patente

Multe